I VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLE SPESA PUBBLICA

Sulla base di quanto previsto dal comma 56, dell'art. 3, della Legge n° 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del Dl. n° 112/2008, convertito con Legge n° 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n° 6/08, precisa che "*il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale*."

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n° 2/2008, ha precisato che "…*per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.*"

Con il decreto Legge n° 101/2013 (convertito in Legge n° 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza prevedendo: per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal DL. n° 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Nel bilancio di previsione devono essere indicati specifici capitoli per il conferimento di incarichi di studio e consulenza. Secondo gli orientamenti della Corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione rientrano:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

L'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n° 66/2014, convertito in Legge n° 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co. prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	**max 4,2%**	**max 1,4%**
Co.co.co.	**max 4,5%**	**max 1,1%**

Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale	280.275,00

Tipologia di incarico Limite di spesa 2019	Spesa personale < a 5 ml di euro	Limite comune di Casaloldo
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	11.771,55
Co.co.co.	max 4,5%	12.612,38
SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA		
Il decreto Legge n° 101/2013 (convertito in Legge n° 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza prevedendo: per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal D.L. n° 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. SPESA 2009 = € 2.601,60 LIMITE D.L.78/2010= 20% DEL 2009=€ 520,32 LIMITE D.L.101 2013 PER IL 2014= 20% DEL LIMITE D.L. 78/20110=€ 104,06 LIMITE D.L.101/ 2013 PER DAL 2015 (ATTUALMETNE IN VIGORE) =25% DEL LIMITE 2014=26,02		26,02
ESERCIZI0 2019		0,00

Nell'esercizio 2019 non sono stati impegnate spese per incarichi di ricerca, studio e consulenza.

LIMITAZIONE INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA (LEGGE N° 228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 E 147)

Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici di cui all'art. 1 commi 146 e 147 della Legge n° 228/2012. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

INCARICHI IN MATERIA INFORMATICA (LEGGE N.228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 E 147)	
ESERCIZI 2019	0,00

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnae spese per incarichi in materia informatica.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La previsione di spesa tiene conto del piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n°244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6, del D.L. n°78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147, della Legge n° 228/2012.
La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n°26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

In particolare per 2019 l'Ente deve rispettare il limite di spesa complessivo per € 2.797,61 come di seguito dimostrato:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa
Studi e consulenze	€ 2.601,60	80,00%	€ 520,32
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	€ 7.277,65	80,00%	€ 1.455,53
Sponsorizzazioni	€ 0,00	100,00%	€ 0,00
Missioni	€ 1.143,51	50,00%	€ 571,76
Formazione	€ 500,00	50,00%	€ 250,00
TOTALE	**€ 11.522,76**		**€ 2.797,61**

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA

L'Art. 6, comma 8, del Dl. n°78/2010 convertito in Legge n°122/2010 prevede che le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza possano essere superiori al 20% di quelle sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Nessun limite è previsto per la realizzazione di mostre effettuate da regioni, enti locali o istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. (art.22, comma 5-*quater* del Dl. n°50/2016 convertito nella Legge n°96/2017)

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA	
ESERCIZIO 2009 (CONSUNTIVO 2009)	**7.277,65**
LIMITE max. 20%	**1.455,53**
ESERCIZIO 2019 MPEGNATO	**800,36**
CAP 1113/1	**273,36**
CAP 1380/1	**527,00**

Sulla base dei dati sopra esposti, si dà atto del rispetto dei vicoli di contenimento della spese imposti dalla normativa richiamata.

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

L'art. 6, comma 9, del Dl. n° 78/2010, convertito in Legge n°122/2010 ha introdotto il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

PESE PER SPONSORIZZAZIONI	
ESERCIZIO 2009 (CONSUNTIVO 2009)	00,00
LIMITE ABB. 100%	0,00
ESERCIZIO 2019 MPEGNATO	0,00

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnate spese per sponsorizzazion

SPESE PER MISSIONI ANCHE ALL'ESTERO

L'Art. 6, comma 12, del Dl. n° 78/2010, convertito in Legge n° 122/2010 dispone che dal 31/05/2009 non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero e non sono più riconosciute le indennità (chilometrica) per l'utilizzo del mezzo proprio al personale che esercita funzioni ispettive e personale contrattualizzato come individuato dal Dl. n°165/2001. La spesa annua per missioni non può superare il 50% di quella sostenuta per il 2009.

SPESE PER MISSIONI	
ESERCIZIO 2009 (CONSUNTIVO 2009)	1.143,51
LIMITE ABB 50%	571,76
ESERCIZIO 2019 IMPEGNATO	170,50
CAP 1234	170,50

Nell'esercizio 2019 è stato rispettato il limite ex 6 comma 12 del d.l. n°78/2010 convertito in Legge n°122/2010.

SPESE PER LA FORMAZIONE

L' art. 6, comma 13, del Dl. n°78/2010, convertito in Legge n°122/2010 prevede che la spesa per attività di formazione non può essere superiore al 50% di quella sostenutane nell'anno 2009.

SPESE PER LA FORMAZIONE (ESCLUSI I CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE)	
ESERCIZIO 2009 (CONSUNTIVO 2009)	500,00
LIMITE max 50%	250,00
ESERCIZIO 2019 IMPEGNATO	136,00
CAP 1228	136,00

Nell'esercizio 2019 è stato rispettato il limite di spesa per le spese di formazione previsto dalla normativa richiamata.

SPESE PER AUTOVETTURE

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non può superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011, limite che sale al 50% dei corrispondenti importi previsti per l'anno 2013 nel caso in cui gli enti non adempiano, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014), con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quindi polizia locale), dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e della manutenzione delle strade (art. 15 del Dl. n°66/2014 e art. art. 1, comma 2, del Dl. n°101/2013).

Non esiste più alcun divieto di acquisto di autovetture nonché di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture previsto dall' art.1, comma 636, della Legge n°208/2015, fino al 2016.

SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E PER L'ACQUISTO DI BUONI TAXI SOGGETTE AL LIMITE	
ESERCIZIO 2011	**0,00**
Limite spesa max. 30% del 2011	**0,00**
ESERCIZIO 2019 IMPEGNATO	**0,00**

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnate spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

L'art 1, comma 138 della Legge n°228/2012 prevede che *"A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma*"

A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

ESERCIZIO 2019	**0,00**

IMPEGNATO	

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnate spese per acquisto di beni immobili.

SPESA PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'art. 1, comma 1148, lett h), della Legge n°205/2017) ha introdotto dal 2019 il divieto di stipulare contratti di co.co.co.

ESERCIZIO 2019 **IMPEGNATO**	**0,00**

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnate spese per la stipula di co.co.co.

ACQUISTO BENI E SERVIZI INFORMATICI

Riguardo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).
Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid.
Occorre fare attenzione che la spesa media sostenuta nel triennio 2016/2018 senza ricorrere alle convezioni Consip o soggetti aggregatori, nel 2019 deve essere ridotta del 50%. Gli eventuali risparmi devono essere destinati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (Corte dei Conti Lombardia – delibera n° 368/2017) (Art. 1. commi da 512, 513, 514, 515 e 516, legge n°208/2015).
Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, comma 517, legge n° 208/2015).

ESERCIZIO 2019 **IMPEGNATO**	**0,00**

Nell'esercizio 2019 non sono state impegnate spese per acquisto di beni e servizi informativi in violazione delle norme sopraccitate.